Numero registro generale 3038/2025
Numero sezionale 1235/2026
Numero di raccolta generale 25257/2026
Data pubblicazione 13/09/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da

| | |
|---|---|
| Guido Mercolino | Presidente |
| Luigi Abete | Consigliere |
| Antonio Costanzo | Consigliere rel. |
| Annamaria Casadonte | Consigliere |
| Luigi d'Orazio | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

CONTENZIOSO SANITARIO – ACCREDITAMENTO - GIUDICATO

Ud.12/03/2026 CC

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al **n. 3038/2025 R.G.** proposto

da

**SILBA S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi d'Andrea

- RICORRENTE -

contro

**ASL SALERNO** in persona del legale rappresentante pro tempore

- INTIMATA -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 589/2024 depositata il 25 giugno 2024 nel proc. n. 785/2020 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal consigliere Antonio Costanzo;

Firmato Da: GUIDO MERCOLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4684f28c38bdc4be

esaminati gli atti.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**1.** La società Silba s.p.a. ricorre contro la sentenza 25 giugno 2024 n. 589 della Corte d'appello di Salerno che, sull'impugnazione proposta da ASL Salerno ma all'esito di rilievo officioso su un punto estraneo ai motivi di appello, ravvisata la carenza di prova in ordine alla titolarità in capo alla società dell'accreditamento provvisorio o transitorio nel periodo di riferimento sulla base di un provvedimento emesso dalla Regione Campania, in riforma della decisione di primo grado ha integralmente rigettato la domanda di condanna proposta da Silba contro ASL Salerno.

**2.** ASL Salerno è rimasta intimata.

**3.** I fatti rilevanti per la decisione possono essere così riassunti, sulla base degli atti.

**3.1.** Silba è titolare in Roccapiemonte di una casa di cura denominata "Villa Silvia – Montesano" che eroga, in virtù di autorizzazione sanitaria e in regime di provvisorio accreditamento, prestazioni di riabilitazione *ex* art. 26, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di tipo estensivo.

Affermatasi, nel ricorso *ex* art. 633 c.p.c. al Tribunale di Salerno, creditrice della residua somma di euro 234.262,06, oltre interessi moratori, per prestazioni sanitarie di riabilitazione estensiva erogate presso la casa di cura "Villa Silvia – Montesano" nel periodo ottobre – dicembre 2011, e ciò in forza del contratto *ex* art. 8-*quinquies* d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 stipulato l'8 giugno 2011 con ASL Salerno (doc. 5 ricorso per cassazione, doc. 2 fascicolo monitorio) in regime accreditato definitivamente con DCA 43/2015 (come sarà documentato nel successivo giudizio *ex* art. 645 c.p.c., doc. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria *ex* art. 183, comma 6, c.p.c., doc. 4 allegato alle note di udienza del 14 dicembre 2023 depositate in appello, doc. 6 allegato al ricorso per cassazione), prestazioni preventivamente autorizzate sulla base di piani assistenziali individuali in ragione



Firmato Da: GUIDO MERCOLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4684f28c38bdc4be

delle SDO (schede di dimissione ospedaliera) per ciascuno dei ricoverati, Silba, prodotte altresì le fatture che dice insolute in tutto o in parte, ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo 23 aprile 2015 n. 1179 per la somma capitale di euro 234.262,06 oltre accessori.

**3.2.** ASL Salerno si è opposta al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; ha eccepito il difetto di giurisdizione; nel merito, non ha contestato i fatti allegati, ma ha dedotto l'avvenuto superamento dei tetti di spesa, qualificato dal giudice come fatto impeditivo del diritto fatto valere da Silba.

Come si legge nella sentenza del Tribunale di Salerno, nei passaggi trascritti nel ricorso per cassazione, «*nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in giudizio, fin dalla fase monitoria (come si evince dalla relativa documentazione, tempestivamente depositata in data 10/02/16* [...]*), il contratto dell'08/06/11 stipulato, ai sensi dell'art. 8* quinquies *d.lgs. n. 502/92, con l'ASL opponente, nonché le fatture inerenti alle prestazioni di riabilitazione intensiva erogate nei confronti degli assistiti del S.S.N. nel periodo ottobre-dicembre 2011, rimaste insolute* [...] *ha prodotto, in copia, anche la documentazione attestante, per le attività in Day Hospital ed in ricovero ordinario, le SDO, nonché le ricette dei MMG e le schede riepilogative delle prestazioni erogate. L'ASL opponente non ha contestato il numero e la tipologia delle prestazioni sanitarie rese dalla controparte* [...]». Come si legge alla pagina 5 della sentenza, nel testo trascritto nel ricorso per cassazione, «*come dedotto dall'opponente e non contestato dalla società opposta, con il contratto dell'08/06/11 (art. 3, co. 1), intercorso tra le parti, è stato fissato, conformemente al decreto del Commissario* "ad acta" *Regione Campania n. 23 del 05/04/11, in € 3.724.000,00 il volume massimo di prestazioni di assistenza ospedaliera che la società opposta poteva erogare per l'anno 2011. Tale limite è stato successivamente innalzato ad € 3.800.000,00 con decreto commissariale n. 84 del 20/12/11, posto che, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del predetto contratto, era consentito uno sforamento del limite di spesa solo se previsto da un espresso provvedimento,*



Firmato Da: GUIDO MERCOLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4684f28c38bdc4be

*come un successivo decreto del Commissario "ad acta" o una delibera della Giunta Regionale.* [...]».

Come riportato nel ricorso per cassazione, secondo il Tribunale «[*n*]*on è altresì contestato che la società opposta abbia - con l'incasso, a titolo di saldo, della somma di € 490.471,53 in virtù di determina di liquidazione n. 1055 del 31/07/12 (e dei conseguenti ordinativi di pagamento n. 11514 e n. 11515 del 24/08/12, pagati il 04/10/12, come da documentazione prodotta dall'ASL opponente) - già esaurito il budget di € 3.800.000,00 e raggiunto un fatturato di € 4.125.694,01, con sforamento, rispetto al predetto budget, di € 325.694,01* [...]»; ha osservato inoltre il Tribunale che con «*decreto commissariale n. 66 del 19/06/12, il limite di spesa per la società opposta, in relazione all'annualità 2011, è stato ulteriormente incrementato a complessivi € 3.896.950,00, con un "fatturato riconoscibile dopo i controlli" di € 4.123.230,67. Il tetto di spesa per l'anno 2011 è stato, quindi, aumentato di € 96.950,00* [...]».

Dopo aver affermato che la pretesa creditoria di Silba è fondata ma per un minor importo rispetto a quello ingiunto e che le prestazioni sanitarie rese da Silba vanno remunerate per l'importo residuo di € 96.950,00, ricompreso nel budget complessivo a disposizione della società per l'anno 2011, il Tribunale ha osservato che «[*n*]*on può, in proposito, tenersi conto del decreto commissariale n. 4 del 21/01/13 – che, secondo l'ASL opponente, avrebbe determinato in via definitiva il tetto di spesa per l'anno 2011, subordinando il pagamento delle relative somme al rispetto, da parte della Casa di Cura accreditata, di diverse condizioni -, atteso che tale documentazione va dichiarata inammissibile in quanto prodotta dall'ASL opponente unitamente alla propria comparsa conclusionale, e dunque del tutto tardivamente rispetto ai termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., anche in ragione del fatto che la stessa, risalendo ad epoca antecedente finanche all'instaurazione del presente giudizio, avrebbe potuto essere agevolmente depositata nei predetti termini*»; e ha aggiunto che l'opponente



Firmato Da: GUIDO MERCOLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4684f28c38bdc4be

neppure aveva formulato «*un'apposita istanza di rimessione in termini* ex *art. 153 c.p.c., né ha allegato e provato le circostanze dimostrative dell'impossibilità di produzione tempestiva del documento per causa ad essa non imputabile*».

All'esito del giudizio, ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario, ritenuta fondata la domanda ma per un importo minore rispetto a quello azionato in via monitoria, con sentenza 1° ottobre 2020 n. 2361 il Tribunale di Salerno ha revocato il decreto ingiuntivo; ha condannato ASL Salerno a pagare a Silba la minor somma di euro 96.950,00 oltre interessi moratori *ex* artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni; ha compensato le spese per un mezzo e condannato l'opponente a pagare il residuo.

**3.3.** ASL Salerno ha proposto appello.

Come si legge nella sentenza qui impugnata, col primo motivo l'appellante «*deduceva* [...] *la erroneità della decisione in punto di interpretazione ed applicazione del Decreto Commissariale n. 4 del 21.01.2013*» (il primo giudice aveva dichiarato tardiva e dunque inammissibile la produzione ad opera di ASL Salerno del decreto commissariale n. 4 del 21 gennaio 2013), col secondo «*contestava la sentenza in punto di applicazione degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/02*».

Silba ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, non avendo l'appellante impugnato specificamente la statuizione relativa alla tardività del decreto commissariale invocato da ASL a sostegno della linea difensiva incentrata sul superamento dei tetti di spesa; ha contestato altresì la fondatezza dello appello sulla questione relativa agli interessi moratori, rinviando a precedenti della stessa Corte salernitana.

Dopo un primo passaggio in decisione, la Corte d'appello di Salerno ha rimesso la causa in istruttoria, invitando le parti a «*interloquire riguardo alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata ed alla validità*



Firmato Da: GUIDO MERCOLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4684f28c38bdc4be

*ed efficacia dell'accordo contrattuale stipulato in data 8.06.2011*» (così a pagina 3).

L'integrale rigetto della domanda di condanna proposta da Silba è stato motivato dalla Corte d'appello secondo i passaggi motivazionali che seguono. La Corte salernitana:

- ha svolto, in diritto, considerazioni generali sul tema del passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento; sulla qualità di soggetto accreditato (provvisoriamente o definitivamente) riconosciuta da un provvedimento amministrativo regionale, al di fuori si singoli rapporti contrattuali, come condizione necessaria a conseguire il pagamento delle prestazioni erogate agli utenti del servizio sanitario nazionale; sull'attività svolta in regime "transitorio" e su quella svolta "a regime" (pagine 3-6);

- ha affermato che le parti erano state invitate a interloquire sull'esistenza o meno di «*un provvedimento amministrativo idoneo all'instaurazione di un rapporto di accreditamento e non certo a depositare documenti, la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, si rivela oltre modo perplessa: si tratterebbe, infatti, di nuovi documenti, che la società appellata avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi - o meglio, ad uno dei fatti costitutivi - della pretesa creditoria azionata. E ciò a maggior ragione trattandosi di documenti relativi ad uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata,* [...]»;

- ha sostenuto che in ogni caso Silba non aveva assolto l'onere della prova: «*Ad ogni modo, quand'anche si volessero ritenere utilizzabili tutti i documenti prodotti in giudizio dalla società appellata, osterebbe ad una loro positiva valutazione, nell'ottica della prova che essa avrebbe dovuto dare, il loro contenuto. Difatti alla luce dei principi indicati deve concludersi che nessuna prova risulta acquisita in atti che la Silba spa nel periodo di riferimento fosse in possesso di provvedimento emesso dalla Ragione Campania per l'accreditamento provvisorio o transitorio (pur richiesto dalla struttura*



Firmato Da: GUIDO MERCOLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4684f28c38bdc4be

*privata in data 2.11.2007 come documentato a seguito della ordinanza della Corte). Ed invero le successive Delibere ASL dell'anno 2014 (peraltro in ogni caso inconferenti non essendo la ASL deputata a rilasciare provvedimento di accreditamento) ed il Decreto n. 43/15 della Regione Campania attengono alla successiva fase dell'accreditamento istituzionale definitivo. Cosicché la domanda di remunerazione proposta da Silba spa va integralmente rigettata. La decisione adottata determina l'assorbimento delle altre questioni*».

**4.** La ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, fra l'altro, invoca un precedente di legittimità sopravvenuto (Cass. n. 29529/2024).

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.** Il ricorso è affidato a tre motivi.

Col **primo motivo** (pagine 12-19) si deduce: «*Nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 c.p.c., 2909 c.c. e artt. 324, 329, 342 c.p.c. anche in relazione all'art. 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, in relazione alla esistenza del giudicato interno sulla sussistenza del rapporto di accreditamento di Silba s.p.a. quanto alla casa di cura Villa Silvia-Montesano*».

Sostiene la ricorrente che sulla qualità di soggetto accreditato in capo a Silba si era formato il giudicato interno e che comunque, come da argomentazioni esposte nel ricorso, per l'anno in contestazione (2011) non vi era alcuna necessità di richiedere un espresso provvedimento regionale di accreditamento.

Col **secondo motivo** (pagine 20-23) si deduce: «*Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e artt. 329 e 336 in relazione all'art. 116 c.p.c., violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c.* ex *art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.*», censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione in giudizio delle delibere della



Firmato Da: GUIDO MERCOLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4684f28c38bdc4be

ASL attestanti l'accreditabilità della struttura, nonostante la stessa fosse stata sollecitata dalla medesima Corte d'appello con la precedente ordinanza del 7 settembre 2023.

Col **terzo motivo** si deduce: «*Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c. e art. 116 c.p.c.*», ribadendosi che la pretesa azionata trovava fondamento nei decreti commissariali, prodotti in giudizio, con i quali era stato determinato il budget annuale assegnato alla struttura e nel contratto stipulato in conformità dello schema allegato ai predetti provvedimenti.

**2.** Il **primo motivo** è fondato nei termini di seguito esposti e ha rilievo assorbente.

Dal raffronto tra le difese svolte da ASL Salerno nell'opposizione a decreto ingiuntivo, le allegazioni e produzioni della società opposta, i passaggi salienti della motivazione della sentenza di primo grado e il relativo dispositivo, i motivi dell'appello proposto da ASL Salerno, si desume che sulla validità ed efficacia del contratto posto a fondamento della domanda di Silba, così come sulla sussistenza, a monte, di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, temi oggetto di discussione davanti al Tribunale di Salerno, si era formato il giudicato.

La Corte salernitana non ne ha tenuto conto.

E' qui sufficiente richiamare la motivazione di un'ordinanza emessa in relazione a un caso confrontabile quanto al profilo processuale con quello ora in esame, ossia Cass., sez. I, ord. 15 novembre 2024, n. 29529, Ultrabios s.r.l. c. ASL Salerno, che ha cassato con rinvio la sentenza 20 dicembre 2023 n. 1483 della Corte d'appello di Salerno: «*allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'ec-*



Firmato Da: GUIDO MERCOLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4684f28c38bdc4be

*cezione cosiddetta in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado, ma ciò solo nel caso in cui né le parti abbiano discusso, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia*».

Sui limiti alla rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto ad opera del giudice delle impugnazioni merita di essere richiamata anche Cass., Sez. Un., 22 marzo 2017, n. 7294, la cui massima ufficiale recita: «*Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.*».

**3.** Accolto il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che regolerà anche le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

**4.** I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.

**P.Q.M.**

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Il Presidente

Guido Mercolino



Firmato Da: GUIDO MERCOLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4684f28c38bdc4be